



**Delibera di Giunta - N.ro 2000/62 - protocollato il 25/1/2000**

**Oggetto: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LR 04/02/1994, N. 7 GIA' DELEGATE ALLE PROVINCE AI SENSI DELLA LR 21/04/1999, N. 3.**

Prot. n. (SOC/99/52224)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale" con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6, richiamato il comma 1 dell'art. 2 della succitata L.R., istitutivo dell'Albo regionale delle Cooperative sociali in attuazione dell'art. 9, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, visto l'Art. 5 e considerata la lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della succitata L.R. n. 7/94;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed i decreti emanati per la loro attuazione;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che dà attuazione alla succitata Legge n. 59/97;
- l'art. 189 della succitata L.R. n. 3/99 con cui si definiscono anche le funzioni che la Regione esercita in tema di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo ed in particolare al punto f) "Sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modifiche previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge";

Considerato che al comma 4 dell'art. 190 della succitata L.R. n. 3/99, risultano delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, che risulterà pertanto articolato in Sezioni provinciali, così come indicato dall'art. 193, della medesima legge regionale;

Ritenuta:

- l'opportunità di determinare le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali;

- la necessità, altresì, di trasferire alle Amministrazioni provinciali di competenza, i fascicoli relativi alle singole cooperative iscritte all'Albo Regionale alla data del 31 dicembre 1999;

Sentito il parere della Commissione regionale per la Cooperazione sociale e delle Amministrazioni Provinciali;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Politiche Sociali, Dott. Francesco Cossentino, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541/95;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Servizi Socio-Sanitari Dott. Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

1) Le Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia-Romagna esercitano le funzioni, già delegate con la L.R. 21 aprile 1999 n. 3, concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle Sezioni provinciali dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7 con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6;

2) di stabilire le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 1) contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di stabilire che la presente deliberazione, per effetto della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 supera ogni precedente disposizione emanata sullo stesso argomento;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**ALLEGATO A**

**MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA CANCELLAZIONE DALLE SEZIONI**

PROVINCIALI DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 E DELEGATO ALLE PROVINCE CON L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 (COMMA 4, DELL'ART. 190).

## ART. 1

1. I rappresentanti legali delle cooperative sociali e dei loro Consorzi che perseguono gli scopi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della Legge 11 novembre 1991, n. 381 e dei loro consorzi, aventi sede legale nel territorio della Regione, che intendono richiedere l'iscrizione alle Sezioni Provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali, rispettivamente nelle sezioni A, B, C, debbono presentare domanda all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Le domande esenti da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 devono essere corredate da:

- a) certificazione di iscrizione nella Sezione VIII del registro prefettizio rilasciata dalla Prefettura competente per territorio;
- b) copia dello Statuto;
- c) estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
- d) relazione sull'attività già svolta con l'indicazione delle caratteristiche professionali del personale ad esse adibito, o se costituita da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la Cooperativa intende svolgere;
- e) documentazione idonea rilasciata dalla pubblica Amministrazione, relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione B, dell'Albo;
- f) autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti;
- g) autocertificazione da cui risulti che le cooperative non abbiano in corso, contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
- h) elenco dei lavoratori soci e non soci distinto per tipologia di attività A o B, per le cooperative di tipo B che chiedono la contemporanea iscrizione anche alla sezione A) ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 7/94.

2. La domanda di iscrizione ai Consorzi è corredata da:

- a) certificato di iscrizione alla sezione VIII del registro prefettizio rilasciata dalla Prefettura competente per territorio;
- b) copia dello Statuto;
- c) relazione dell'attività svolta;
- d) estratto del libro dei soci. Le cooperative sociali facenti parte del consorzio debbono risultare già iscritte nella sezione VIII del registro

prefettizio.

3. L'iscrizione all'Albo è disposta con atto del Dirigente individuato quale responsabile del procedimento Amministrativo, entro trenta giorni dalla data di acquisizione o perfezionamento della domanda risultante dal protocollo dell'Assessorato medesimo.

4. Il provvedimento d'iscrizione o di diniego è trasmesso in copia conforme all'originale, entro trenta giorni dall'assunzione, al richiedente e alla Regione. Entro la stessa data è comunicato, alla Prefettura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a livello provinciale e regionale.

5. La Regione provvede semestralmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco aggiornato delle cooperative sociali iscritte.

## Art. 2

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti alle Sezioni provinciali dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Provinciale competente:

a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;

b) entro 30 giorni:

1) il venir meno il requisito di cui al 2° comma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) ogni variazione della composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti così come configurati al 2° comma dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e per i consorzi così come configurati all'art. 8 della stessa legge;

3) ogni variazione intervenuta nell'iscrizione del registro prefettizio.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo provinciale devono presentare, inoltre, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente art. 1 o autocertificazione che attesti che non sono intervenute variazioni.

3. I consorzi trasmettono annualmente la documentazione relativa all'eventuale modificazione della base sociale.

## Art. 3

1. La cancellazione dalle Sezioni Provinciali, dell'Albo Regionale delle cooperative sociali e dei loro Consorzi, nei casi previsti dall'Art. 4, della L.R. 7/94 è disposta con atto del Dirigente individuato quale responsabile del procedimento Amministrativo, entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso ha ricevuto segnalazione dei fatti.

2. Il provvedimento è comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa medesima o al consorzio interessato e trasmesso alla Regione, alla Prefettura, agli stessi soggetti di cui al comma sesto del

precedente art. 1, competenti per territorio, ed è pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

-----

**\*\*\* Fine Testo \*\*\***

---

Realizzazione tecnica a cura di: [Servizio sistemi informatici e telematici](#).

Le banche dati sono aggiornate in tempo reale